

Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di *corporate governance*: tendenze di sistema e *best practices* osservate

La ricerca è stata condotta da un gruppo di lavoro costituito all'interno dell'Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria coordinato da Vincenzo Testa, che ha redatto il presente documento conclusivo.

Oltre al coordinatore, fanno parte del gruppo di lavoro: Antonia Argentesi, Diana Capone, Pierfrancesco Cozza, Patrizia Di Natale, Antonella Estivi, Maurizio Giubilei, Paolo Mandurino, Giovanni Natali, Paolo Palumbo, Marilena Scoppio.

DICEMBRE 2011

La rilevazione ha riguardato gli statuti delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari operanti in Italia, con riferimento agli assetti di *corporate governance*. In particolare, sono stati osservati i principali profili in ordine ai quali le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4.03.2008 (di seguito "Disposizioni") attribuiscono agli intermediari discrezionalità nella scelta delle soluzioni organizzative (modalità per consentire un'adeguata presenza dei soci in assemblea, meccanismi di nomina degli organi sociali, ecc.).

Dalla rilevazione sono state escluse le banche di credito cooperativo che, nella maggior parte dei casi, adottano uno statuto uniforme ("statuto-tipo"). Ciò posto, il campione dei soggetti inclusi nel perimetro dell'analisi è molto ampio e comprende 258 banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, con attivi complessivamente pari a circa il 99% dell'attivo di sistema (escluse le BCC) ⁽¹⁾. Si descrive la struttura del campione utilizzato:

- A) - 255 banche
- 3 società finanziarie ⁽²⁾
- B) - 253 intermediari con modello tradizionale
- 5 intermediari con modello dualistico
- C) - 25 intermediari quotati
- 233 intermediari non quotati
- D) - 224 società per azioni
- 33 banche popolari
- 1 ente pubblico
- E) - 60 banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari
- 142 banche appartenenti a gruppi bancari (non capogruppo)
- 56 banche non appartenenti a gruppi bancari
- F) - 20 filiazioni di gruppi bancari esteri
- 238 intermediari non appartenenti a gruppi bancari esteri.

Sono stati posti a confronto i testi statutari antecedenti l'emanazione delle Disposizioni (gennaio 2009) con quelli risultanti dal recepimento delle stesse (considerando le variazioni apportate agli statuti fino a dicembre 2010), evidenziando i principali cambiamenti intervenuti nei profili attinenti alla *corporate governance*.

Sono state identificate, tra le soluzioni osservate sul mercato a seguito del recepimento delle Disposizioni, quelle che meglio realizzano gli obiettivi perseguiti dalla normativa (*best practices*).

Ai fini dell'identificazione delle *best practices* sono stati adottati i seguenti criteri:

- a) per le soluzioni di *governance* per le quali è possibile esprimere un giudizio di merito considerando un carattere quantitativo (ad es. numero di deleghe di voto per le banche popolari), si è fatto riferimento al 90° percentile delle relative distribuzioni statistiche;
- b) per le soluzioni di *governance* non suscettibili di una valutazione fondata su un carattere quantitativo, si sono tenute presenti le prassi valutative adottate dalla Vigilanza per il rilascio dell'accertamento ex art. 56 del TUB.

¹ Non fanno parte del campione, oltre alle BCC, Poste Italiane - Divisione Banco Posta, tenuto conto delle peculiarità dell'intermediario, e 36 intermediari di piccola dimensione. L'attivo medio di bilancio di tali intermediari minori è pari a circa € 800 mln (dati al 31.12.2009, data centrale del periodo di rilevazione).

² Si tratta di società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

Si riportano, nella tavola sinottica che segue, i principali risultati emersi dall'analisi effettuata sul campione di intermediari sopra descritto. Nella colonna di sinistra sono indicati i cambiamenti intervenuti negli statuti con riferimento ai profili di *corporate governance*; nella colonna di destra le *best practices* osservate sul mercato ⁽³⁾.

³ Tenuto conto che il campione è costituito quasi interamente da banche, per ragioni di immediatezza espositiva nella tavola sinottica si è utilizzato il termine "banche" per riferirsi a tutti gli intermediari oggetto di analisi.

EFFETTI DEL RECEPIMENTO DELLE "DISPOSIZIONI" DI VIGILANZA IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE: LE MODIFICHE STATUTARIE REALIZZATE DALLE BANCHE	BEST PRACTICES OSSERVATE SUL MERCATO
Partecipazione dei soci all'assemblea	
DELEGHE DI VOTO	
<p><u>Banche società per azioni</u>: pressoché tutte le banche spa erano, già prima del recepimento delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (di seguito "Disposizioni") emanate dalla Banca d'Italia il 4.03.2008, allineate al massimo previsto dall'art. 2372, c. 6 del codice civile (200 deleghe per società con capitale > € 25 mln) ⁽⁴⁾. Non si sono registrate variazioni.</p> <p><u>Banche popolari</u>: 18 (su 33) banche popolari hanno aumentato il numero di deleghe di voto; il numero medio di deleghe è passato da 2,8 a 3,7 (massimo normativo pari a 10 deleghe). Dopo le modifiche statutarie, il numero medio di deleghe delle banche popolari quotate è pari a 3,1; quello delle banche popolari non quotate è pari a 3,8 ⁽⁵⁾.</p>	<p><u>Banche società per azioni</u>: non è necessario individuare <i>best practices</i>. L'attuale disciplina della materia negli statuti è considerata soddisfacente.</p> <p><u>Banche popolari</u>: prevedere almeno 5 deleghe di voto.</p>
SISTEMI DI VOTO A DISTANZA	
<p>La possibilità di utilizzo della video-conferenza è, salvo limitati casi di voto per corrispondenza, l'unica tipologia di voto a distanza per le deliberazioni assembleari prevista negli statuti.</p> <p>Su 258 banche, il numero di quelle che prevedono la possibilità di utilizzare la video-conferenza nelle assemblee è passato, per effetto del recepimento delle Disposizioni, da 95 a 110.</p>	<p><u>Banche con corpo sociale particolarmente numeroso e/o con residenza dei soci distribuita tra più località distanti fra loro</u> (ad es. per effetto di pregresse operazioni di aggregazione): prevedere la possibilità di utilizzare la video-conferenza nelle adunanze assembleari, unitamente ad adeguati presidi organizzativi per tutelare l'uso ordinato e regolare dello strumento.</p>
Composizione numerica degli organi sociali	
<p>Non si sono registrate modifiche di entità apprezzabile nella numerosità dei componenti degli organi sociali prevista in statuto ⁽⁶⁾. Dopo il recepimento delle Disposizioni risulta</p>	<p><u>Organo di supervisione strategica</u> ⁽⁷⁾: non si individuano <i>best practices</i> in quanto la composizione ottimale dell'organo può essere definita solo considerando le specificità delle</p>

⁴ Tale limite massimo è stato abolito, esclusivamente con riferimento alle società quotate, con il recepimento della Direttiva "Shareholders' rights".

⁵ Si sono registrate ulteriori modifiche statutarie in materia di deleghe di voto nei primi sei mesi del 2011. A seguito di tali modifiche, il numero medio di deleghe per tutte le banche popolari oggetto di rilevazione si è attestato a 3,9 (3,3 per le popolari quotate e 4,0 per le popolari non quotate).

⁶ In tutti i casi in cui nello statuto un numero di componenti di un organo sociale (numero di membri del consiglio di amministrazione, numero di rappresentanti delle minoranze, numero di membri indipendenti) risultava espresso in termini di intervallo, ai fini dell'analisi condotta si è utilizzato il valore massimo di tale intervallo.

⁷ Per organo di supervisione strategica si intende il consiglio di amministrazione per le banche con modello tradizionale e il consiglio di sorveglianza per le banche con modello dualistico (tutte le banche italiane con modello dualistico presenti nel campione analizzato hanno infatti esercitato la cosiddetta "opzione statutaria" ex art. 2409-terdecies, lett. f-bis del codice civile).



<p>quanto segue:</p> <p><u>Banche con modello tradizionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- il numero di componenti del consiglio di amministrazione previsto in statuto è in media pari a 12,5. Il 90° percentile della distribuzione delle banche per "numero di componenti del CdA" è pari a 15 per le banche con attivo inferiore a € 3,5 mld, a 17 per le banche con attivo compreso tra € 3,5 e € 20 mld, a 21 per le banche con attivo superiore a € 20 mld;- il numero di componenti "effettivi" del collegio sindacale previsto in statuto è in media pari a 3,2 (227 banche prevedono 3 sindaci effettivi; 26 banche ne prevedono 5). <p><u>Banche con modello dualistico:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- il numero di componenti del consiglio di sorveglianza previsto in statuto è in media pari a 17,0;- il numero di componenti del consiglio di gestione previsto in statuto è in media pari a 9,6.	<p>single realtà aziendali. Si osserva, peraltro, che a livello di sistema il numero previsto in statuto di componenti dell'organo di supervisione strategica non ha subito sostanziali variazioni a seguito del recepimento delle Disposizioni. Presso alcune banche il numero di componenti appare elevato, con potenziali riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo. In relazione a ciò riconsiderare, alla luce dei principi contenuti nelle Disposizioni e delle indicazioni fornite dalla Vigilanza con la "Nota di chiarimenti" del 19.02.2009, la numerosità dei membri dell'organo di supervisione strategica e ove opportuno ridurla, così da evitare composizioni pletoriche.</p> <p><u>Collegio sindacale:</u> non è necessario individuare <i>best practices</i> in quanto la materia è sufficientemente regolata da norme civilistiche tassative.</p>
Rappresentanza delle minoranze negli organi sociali	
SISTEMA DI VOTO	
<p>Tra le banche ad azionariato diffuso o caratterizzato dalla presenza di minoranze qualificate (162 banche), la quota di quelle che prevedono in statuto un sistema di elezione degli organi sociali potenzialmente idoneo a consentire rappresentanza alle minoranze è aumentata dal 34% al 63% per l'organo di supervisione strategica e dal 22% al 40% per il collegio sindacale. Tale risultato è stato ottenuto introducendo il voto di lista e, in casi limitati, meccanismi diversi da esso ⁽⁸⁾. Alcune delle banche che non hanno adottato i predetti sistemi di voto dispongono di un patto parasociale che permette alle minoranze qualificate adeguata rappresentanza negli organi sociali; le altre sono state invitate dalla Vigilanza ad introdurre in statuto un sistema di voto idoneo a consentire rappresentanza.</p>	<p><u>Banche ad azionariato diffuso:</u> prevedere il sistema di voto di lista per l'elezione degli organi sociali.</p>
VOTO DI LISTA: COLLEGAMENTO TRA LISTE	
<p>Negli statuti delle banche che adottano il sistema di voto di lista per l'elezione degli organi sociali non si sono registrate modificazioni di rilievo in tema di collegamento tra liste. Le <u>banche quotate</u></p>	<p>Prevedere per tutte le banche che adottano il sistema di voto di lista per l'elezione degli organi sociali un pieno allineamento degli statuti alle previsioni in materia di collegamento tra</p>

⁸ Ci si riferisce, ad esempio, a: i) sistemi in cui i soci possono votare un numero di candidati inferiore al numero di componenti da eleggere; ii) sistemi in cui i soci di controllo possono concorrere a nominare un numero di componenti dell'organo inferiore al numero di candidati da eleggere; iii) sistemi a lista unica con possibilità per i soci di sostituire sulla scheda i candidati pre-designati con altri nominativi.



<p>sono tutte allineate alle previsioni in materia del TUF/Regolamento Emittenti ⁽⁹⁾ e solo in un limitato numero di casi alle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.02.2009 ⁽¹⁰⁾. Con riferimento alle <u>banche non quotate che adottano il voto di lista</u>, si rileva in molti casi l'allineamento alle previsioni del TUF/Regolamento Emittenti e, in rari casi, agli <i>standard</i> richiesti dalla citata Comunicazione Consob.</p>	<p>liste di cui al TUF/Regolamento Emittenti e alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.02.2009.</p>
VOTO DI LISTA: QUORUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E QUORUM ELETTIVI ⁽¹¹⁾	
<p><u>Banche società per azioni che prevedono un "quorum per la presentazione delle liste" per la nomina:</u></p> <p>a) dell'<u>organo di supervisione strategica</u>. La misura media dei quorum è passata dal 5,1% al 3,9%;</p> <p>b) del <u>collegio sindacale</u>. La misura media dei quorum è rimasta stabile (3,2%).</p> <p><u>Banche popolari che prevedono un "quorum per la presentazione delle liste" per la nomina:</u></p> <p>a) dell'<u>organo di supervisione strategica</u>. La misura media dei quorum è rimasta pressoché invariata (dopo le modifiche statutarie si è ragguagliata allo 0,48% del capitale e/o 405 soci, essendo la maggior parte delle banche popolari attestate sui valori massimi previsti dal TUF/Regolamento Emittenti Consob per le società cooperative quotate);</p> <p>b) del <u>collegio sindacale</u>. La misura media dei quorum è rimasta sostanzialmente invariata (dopo le modifiche statutarie si è attestata allo 0,46% del capitale e/o 393 soci).</p>	<p>Stabilire una misura dei "quorum per la presentazione delle liste" e degli eventuali "quorum elettivi" previsti in statuto per l'elezione degli organi sociali che sia idonea ad evitare l'elezione di candidati di liste rappresentative di una percentuale di capitale trascurabile o, nel caso di banche popolari, di un numero di soci particolarmente ristretto e, al tempo stesso, che non sia elevata al punto da rendere eccessivamente difficoltoso l'ingresso negli organi delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate). L'adeguatezza di tale misura deve essere valutata dalle banche tenendo conto della struttura dell'assetto proprietario e, per le banche popolari, anche del numero di soci mediamente presenti in assemblea.</p>
VOTO DI LISTA: SISTEMI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DALLE LISTE	
<p><u>Organo di supervisione strategica</u>: è diminuita dal 30,2% al 24,2% la percentuale delle banche con sistemi di voto per l'elezione dell'organo di</p>	<p><u>Organo di supervisione strategica</u>: prevedere meccanismi statutari per la selezione dei candidati dalle liste che, tenuto conto</p>

⁹ Il TUF (art. 147-ter, c. 3 e art. 148, c. 2) e il Regolamento Emittenti Consob (art. 144-quinquies e art. 144-sexies, c. 4, lett. b) prevedono, per le società quotate, che il componente tratto dalla lista di minoranza del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo non debba essere collegato in nessun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e/o votato la lista risultata prima per numero di voti. All'atto della presentazione delle liste per l'organo di controllo, i soci di minoranza devono depositare presso la sede sociale una "dichiarazione" che attesti l'assenza di "rapporti di collegamento" con i soci di controllo o di maggioranza relativa.

¹⁰ La Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.02.2009 formula alcune raccomandazioni in materia di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società con azioni quotate. In particolare, la Comunicazione richiede che: a) i soci di minoranza depositino la "dichiarazione" di cui alla nota 9 anche all'atto della presentazione delle liste per l'organo di amministrazione; b) detta "dichiarazione", con riferimento sia all'organo di amministrazione che all'organo di controllo, specifichi le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei "rapporti di collegamento" di cui alla nota 9.

¹¹ Alcuni statuti prevedono che le liste - affinché vengano considerate ai fini dell'elezione degli organi sociali - debbano conseguire consensi in assemblea almeno pari ad una certa percentuale del capitale o, nel caso di banche popolari, anche ad un certo numero di voti; ai fini della presente analisi tale soglie vengono definite "quorum elettivi".



<p>supervisione strategica che assegnano ad ogni lista un numero di membri proporzionale ai voti ottenuti in assemblea dalla lista stessa (sistemi "proporzionali").</p> <p>E' aumentata, corrispettivamente, dal 69,8% al 75,8% la percentuale di banche con sistemi di voto che riservano alle liste di minoranza - una volta raggiunti gli eventuali quorum per la presentazione delle liste o elettivi previsti - un numero predefinito di rappresentanti (sistemi "a quote predefinite").</p> <p>Nell'ambito delle <u>banche con sistemi "a quote predefinite"</u>, il numero medio di rappresentanti riservati alle minoranze si è ridotto da 2,5 a 2,1 (la media dei rapporti tra rappresentanti riservati alle minoranze e numero di componenti dell'organo è passata dal 18,5% al 15,5% ⁽¹²⁾). Tale andamento è, nella sostanza, riconducibile al comportamento delle banche che hanno per la prima volta introdotto il sistema di voto lista, le quali hanno previsto un numero piuttosto contenuto di rappresentanti delle minoranze (perlopiù un solo rappresentante).</p> <p><u>Collegio sindacale</u>: la quasi totalità delle banche che prevedono il voto di lista adotta un sistema "a quote predefinite", riservando un componente effettivo e uno supplente alla seconda lista per voti ottenuti in assemblea.</p>	<p>dell'effettiva configurazione della compagine sociale e degli eventuali accordi fra soci, determinino una composizione dell'organo che assicurino al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerenza e unità di indirizzo alla conduzione aziendale (nel caso di banche ad azionariato diffuso prevedendo che la lista che ha ottenuto più voti in assemblea consegua una solida maggioranza in seno all'organo di supervisione strategica); - adeguata rappresentanza alle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate). <p><u>Collegio sindacale</u>: non è necessario individuare <i>best practices</i> in quanto il sistema di voto generalmente adottato dalle banche appare idoneo a garantire una congrua rappresentanza nell'organo alle diverse componenti della base sociale.</p>
VOTO DI LISTA: SISTEMA DI SELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
<p>Le <u>banche quotate</u> recepiscono nello statuto la previsione del TUF che richiede di nominare il presidente del collegio sindacale traendolo dalle liste di minoranza.</p> <p>Alcune <u>banche non quotate</u> hanno adottato la sopra citata previsione.</p>	<p><u>Banche quotate</u>: non è necessario individuare <i>best practices</i>, essendo la materia già disciplinata dalla legge.</p> <p><u>Banche non quotate</u>: prevedere che il presidente del collegio sindacale sia nominato dalle minoranze.</p>
VOTO DI LISTA: DISCIPLINA DEI "CASI PARTICOLARI"	
<p>Solo alcune banche, nell'ambito del sistema di voto di lista per l'elezione degli organi sociali, disciplinano con chiarezza i "casi particolari", in modo da non dare adito ad incertezze in sede di voto assembleare e rendere pienamente trasparenti <i>erga omnes</i> le modalità di elezione degli organi.</p>	<p>Nell'ambito dei sistemi di voto di lista per l'elezione degli organi sociali, disciplinare con chiarezza i "casi particolari", con specifico riferimento ai seguenti: a) parità di voti ottenuti; b) presentazione di un'unica lista; c) mancata presentazione di liste; d) integrazione della compagine dell'organo a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli componenti.</p>
Indipendenza di componenti dell'organo di supervisione strategica	
NUMERO DI COMPONENTI INDIPENDENTI	
<p><u>Banche con modello tradizionale</u>: le banche <u>quotate</u> già prevedevano in statuto la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di</p>	<p><u>Banche con modello tradizionale</u>: prevedere, per il consiglio di amministrazione, un numero di componenti indipendenti nell'ordine di ¼ del</p>

¹² Cfr. nota 6.



<p>componenti indipendenti almeno pari a quello previsto dal TUF. Gli statuti di tali banche non hanno fatto registrare variazioni di rilievo (dopo le modifiche statutarie, il numero di indipendenti presenti nel CdA è in media pari a 2,23). Le banche <u>non quotate</u> hanno introdotto per la prima volta in statuto la presenza di almeno un componente indipendente nel consiglio di amministrazione (in media 1,77). Dopo le modifiche statutarie, il numero di componenti indipendenti presenti nel CdA di tutte le banche (quotate e non) è in media pari a 1,82 (la media dei rapporti tra componenti indipendenti e numero di membri del CdA è pari a 15,6% ⁽¹³⁾).</p> <p><u>Banche con modello dualistico</u>: le banche già prevedevano che tutti i componenti del consiglio di sorveglianza fossero indipendenti secondo quanto richiesto dal TUF e dal codice civile. Non si sono registrate variazioni.</p>	<p>numero totale dei componenti dell'organo. Prevedere un numero di componenti indipendenti anche maggiore per le banche di elevata complessità organizzativa, in relazione alla tipologia e al numero di comitati specializzati costituiti in seno al consiglio di amministrazione.</p> <p><u>Banche con modello dualistico</u>: non è necessario individuare <i>best practices</i>. Già tutti i componenti del consiglio di sorveglianza devono infatti possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'organo di controllo.</p>
DEFINIZIONE DI INDIPENDENZA	
<p>In attesa dell'emanazione del Regolamento Ministeriale ex art. 26 del TUB, le banche non quotate hanno indicato nello statuto la definizione di indipendenza da applicare ad uno o più membri del consiglio di amministrazione. Dopo le modifiche statutarie, la maggior parte delle banche (quotate e non) adotta una definizione di indipendenza mutuata, <i>per relationem</i>, da fonti esterne:</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 148, c. 3 del TUF (30% dei casi);- art. 2399 del codice civile (16% dei casi);- Codice di Autodisciplina delle società quotate (14% dei casi). <p>Le altre banche riportano invece in statuto una definizione costruita <i>ad hoc</i> (40% dei casi).</p>	<p>Non è possibile individuare <i>best practices</i>. Nessuna delle definizioni adottate dalle banche (né quelle <i>per relationem</i> né quelle <i>ad hoc</i>) appare infatti ottimale. E' auspicabile che gli statuti muovano verso una definizione di indipendenza che realizzi l'obiettivo di far partecipare al consiglio di amministrazione componenti che assicurino piena autonomia di giudizio sia rispetto alla proprietà che alla gestione della banca e che si sostanzino in un set di situazioni (afferenti al grado di parentela, ai rapporti patrimoniali o professionali, ecc.) agevolmente sindacabili da parte degli <i>stakeholders</i> e delle Autorità di vigilanza.</p>
MODALITÀ DI SELEZIONE DALLE LISTE DEI CANDIDATI INDIPENDENTI DELL'ORGANO DI SUPERVISIONE STRATEGICA	
<p>Solo poche banche prevedono o hanno introdotto, nell'ambito del voto di lista per la nomina dell'organo di supervisione strategica, un sistema che assicuri che, al termine della votazione, risultino eletti membri indipendenti nel numero previsto dallo statuto. Ci si riferisce, ad esempio, ai sistemi che prevedono che:</p> <ol style="list-style-type: none">a) ogni lista presentata contenga un numero prefissato o minimo di candidati indipendenti (singolarmente identificati);b) se al termine della votazione non risultano eletti membri indipendenti nel numero minimo previsto in statuto, gli ultimi candidati eletti sprovvisti dei requisiti di indipendenza vengano scartati e sostituiti con i primi candidati esclusi (generalmente facenti parti della stessa lista) in possesso dei requisiti di indipendenza.	<p>Prevedere statutariamente un meccanismo che assicuri che, al termine della votazione, risulti eletto un numero di membri indipendenti dell'organo di supervisione strategica pari a quello previsto dallo statuto (il meccanismo riportato nella colonna <i>a latere</i> ai punti <i>a</i> e <i>b</i> ovvero un meccanismo equipollente).</p>

¹³ Cfr. nota 6.

**Limiti al cumulo degli incarichi**

La materia dei limiti al cumulo degli incarichi è stata disciplinata dalle banche prevalentemente per via extra-statutaria (regolamenti interni di emanazione assembleare o consiliare).

Con riferimento ai limitati casi in cui la materia è stata disciplinata in statuto, si riscontra un numero piuttosto elevato di incarichi per i componenti degli organi sociali.

Non è possibile individuare *best practices*. Le soluzioni adottate dal ristretto numero di banche che ha disciplinato la materia per via statutaria non appaiono, infatti, sufficientemente efficaci.

Assetto di vertice dell'esecutivo

Quasi la metà delle banche (47%) ha ridotto il numero degli organi di vertice dell'esecutivo ⁽¹⁴⁾ previsto in statuto, passando:

- da un assetto a tre organi (contemporanea presenza di comitato esecutivo, amministratore delegato e direttore generale) ad un assetto a due organi (contemporanea presenza di comitato esecutivo e direttore generale o, in un minor numero di casi, contemporanea presenza di amministratore delegato e direttore generale) ovvero ad un assetto ad un organo (solo direttore generale o, in un minor numero di casi, solo amministratore delegato);
- da un assetto a due organi ad un assetto ad un organo.

In tale ambito, 51 banche hanno eliminato dallo statuto la presenza o la facoltà di istituire il comitato esecutivo.

Non si individuano *best practices*, in quanto un ottimale assetto di vertice dell'esecutivo può essere definito solo considerando le singole realtà aziendali. Nel rispetto dei principi contenuti nelle Disposizioni e delle indicazioni fornite dalla Vigilanza con la "Nota di chiarimenti" del 19.02.2009, devono essere in ogni caso evitate proliferazioni di organi non necessarie.

¹⁴ Nell'analisi sono stati considerati sia i casi di eliminazione dallo statuto della presenza di un organo, sia i casi di eliminazione della facoltà di istituire un organo.